

Proc. n. 48631/05 R.G. notizie di reato
Proc. n. 8456/06 RG G.I.P



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini e l'udienza preliminare
Giudice dott. Giovanni Ariolli

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice dell'udienza preliminare
nella camera di consiglio del 9 gennaio 2012
ha emesso la seguente

SENTENZA

ex artt. 63 d.lgs. n. 231/2001 e 444 c.p.p.
nei confronti di:

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA (già Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. BPI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Statuto n. 4, difesa di fiducia dall'Avv. Alberto Alessandri e Avv. Simone Lonati, entrambi procuratori speciali, presenti

IMPUTATO

BANCA POPOLARE ITALIANA

AE) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *sexies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.
In Roma tra aprile e maggio 2005.

BANCA POPOLARE ITALIANA

AF) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *ter* lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio

della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Con l'intervento del pubblico ministero dott. Alberto Galanti

Reati presupposto della responsabilità dell'ente:

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d'Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL

LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL

BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL

SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL

MALVICINI Marco titolare di azioni BNL

ROMA Stefano, gestore del "Leo Fund Managers Limited"

D) del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della

Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, al triplice scopo di:

- determinare il fallimento della Offerta Pubblica di Scambio su Banca Nazionale del Lavoro annunciata in data 18 marzo 2005 dal Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA;
- rastrellare azioni al fine di acquisire il controllo della banca con le modalità indicate più avanti;
- fissare a non meno di € 2,70 il prezzo delle azioni per chi avesse voluto acquisire il controllo della banca;

in particolare:

1) nel periodo compreso tra il 10 maggio 2005 (dopo la prima convocazione della assemblea BNL del 30 aprile 2005) e il 21 maggio 2005 (data della seconda convocazione), Roma e Boni, in accordo con Fiorani, effettuavano acquisti sul titolo BNL in maniera intensa e continuata in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da € 2,4 ad azione del 10 maggio (valore corrispondente a quella della OPS del BBVA) ad € 2,7 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS;

2) nei primi venti giorni del mese di maggio 2005, Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto” stipulavano con Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini un accordo parasociale, non dichiarato agli organi di vigilanza e al mercato, comprendente una quota pari al 34,53% del capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, allo scopo di consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo dell’istituto bancario, in occasione della assemblea del 21 maggio 2005; in tal modo, sottraendosi all’obbligo di OPA previsto dall’art. 106 D. L.vo n. 58/1998, provocavano un’alterazione artificiosa del valore delle quotazioni delle azioni BNL.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d’Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 nei confronti di Giovanni Alberto Berneschi, Francesco Frasca, Giampietro Nattino, Gian Luigi Simone e Marco Malvicini per non aver commesso il fatto, nei confronti di Stefano Roma per non aver commesso il fatto *sub* D 2 e perché il fatto non costituisce reato *sub* D1.

Decreto che dispone il giudizio in data 9.1.2012 nei confronti degli altri imputati

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d’Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL

LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL

BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL

SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL

MALVICINI Marco titolare di azioni BNL

ROMA Stefano, gestore del Fondo “Leonardo”

E) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso e previo accordo tra loro, essendo tenuti i soggetti indicati sopra quali titolari di azioni dell’Istituto bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., società quotata, ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d’Italia e della CONSOB, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d’Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo di comunicare la stipula di un patto parasociale comprendente oltre a Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto”, anche Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini per una quota complessiva pari al 34,53% del capitale sociale della Banca, comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.122 del d.l.vo n.58/98 e dell’art.20 del d.l.vo n.385/93.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d’Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 nei confronti di Giovanni Alberto Berneschi, Francesco Frasca, Giampietro Nattino, Stefano Roma, Gian Luigi Simone e Marco Malvicini per non aver commesso il fatto.

Decreto che dispone il giudizio in data 9.1.2012 nei confronti degli altri imputati

Con la presenza del Pubblico Ministero dott. Alberto Galanti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta della società imputata a mezzo dei difensori muniti di procura speciale di definizione del processo mediante il rito dell'applicazione della pena pecuniaria di € 228.148;

visto il consenso prestato dal pubblico ministero;

ritenuto che dagli atti del fascicolo non emergono elementi per l'evidenza di un proscioglimento nel merito sia della persona fisica che all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di amministratore di diritto della società in relazione ai delitti presupposto alla medesima contestati (essendovi stato il rinvio a giudizio degli imputati Boni e Fiorani, all'epoca dei fatti rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca in concorso nella manipolazione del mercato ed ostacolo all'esercizio delle funzioni degli Organi di vigilanza) sia della stessa persona giuridica atteso che i delitti presupposto risultano commessi nell'interesse dell'ente e costituiscono espressione della politica di "impresa" della persona giuridica, né può ritenersi che gli organi apicali prima menzionati abbiano agito al fine di soddisfare un interesse esclusivo proprio o di terzi (cfr. al riguardo le seguenti fonti di prova: Informative, complete di allegati del Nucleo Speciale Polizia Valutaria; verbali di perquisizione e sequestro e documentazione allegata; verbali di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori degli imputati, dichiarazioni di persone imputate in procedimento connesso; documentazione bancaria acquisita; memorie delle parti; atti del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano; Querele, esposti completi di allegati);

considerato che gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati nel presente giudizio risultano, per le modalità della condotta, per la medesima qualità ricoperta dalle persone investite di cariche apicali, per l'epoca del commesso illecito e dei reati presupposti, realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con i fatti illeciti già dedotti nelle sentenze di applicazione pena emesse da G.U.P. Tribunale di Milano dott.ssa Forleo in data 28.6.2007, irrev. 11.11.2007 e G.U.P. Tribunale di Lodi dott.ssa Sola in data 15.1.2008, irrev. 1.4.2008, G.U.P. Tribunale di Milano dott. Varanelli in data 18.9.2009 irrev. 1'8.10.2009 (illecito più grave quello previsto dall'art. 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001 per il quale la Banca imputata ha già definito la propria posizione);

considerato altresì che gli organi di vertice, sia direttivi che amministrativi, dell'allora Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. sono stati completamente sostituiti e rinnovati;

che la BPL ha eliminato le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di un nuovo modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatesi, *ex art. 17 lett. b) d.lgs. n. 231/2001*;

che l'allora BPI che l'attuale Banca hanno costantemente collaborato con le indagini svolte dalle A.G. di Milano e Lodi, avviando al contempo con i mezzi a disposizione, indagini e verifiche interne, accertamenti sulle operazioni compiute in precedenza, individuazione ed analisi delle irregolarità compiute;

che, pertanto, BPL ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato *ex art. 17 lett. a) d.lgs. n. 231/2001*;

ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena, così come prospettata e determinata dalle parti in relazione all'odierna contestazione (e individuata la violazione più grave, alla quale riferirsi per il calcolo delle pene *ex art.* 21 d.lgs. n. 231/2001 in quella già giudicata nella sentenza pronunciata dal G.U.P. di Milano dott.ssa Forleo in data 28.6.2007 che ha applicato alla Banca la sanzione pecuniaria di € 1.026.667 in ragione anche dell'aumento per l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001, ivi contestata);

che, pertanto, debbono calcolarsi due diverse sanzioni per i capi di imputazione AE) e AF) come aumenti della più grave sanzione riportata al punto che precede;

che le sanzioni per i due illeciti contestati nel presente procedimento devono essere calcolate autonomamente tra loro e poi diminuite in considerazione del loro legame con la prima e più grave violazione di cui si è detto;

che, pertanto, la sanzione pecuniaria va calcolata nel modo seguente:

Capo AE) – Manipolazione del mercato.

- Importo delle quote *ex art.* 10 d.lgs. n. 231/2001 = € 1.100

Numero delle quote *ex art.* 25 *sexies*: 700

€ 1.100 x 700 = € 770.000 sanzione base

- Riduzione della sanzione per l'adozione del modello di organizzazione *ex art.* 12, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 231/2001:

- riduzione della metà: € 385.000

- diminuzione di un terzo per il rito *ex artt.* 63 d.lgs. n. 231/2001 e 444 c.p.p.: € 256.667

- diminuzione per la continuazione con i fatti già dedotti nella sentenza di applicazione della pena emesse dalle Autorità giudiziarie di Milano e Lodi stante l'unicità del medesimo disegno criminoso: € **171.112**

Capo AF) – Ostacolo alle funzioni di vigilanza

- Importo delle quote *ex art.* 10 d.lgs. n. 231/2001: € 1.100

- Numero delle quote *ex art.* 25 *ter* lett. s): 300 quote

- € 1.100 x 300 = € 330.000 sanzione base

- Riduzione della sanzione per l'adozione del modello di organizzazione *ex art.* 12, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 231/2001:

- riduzione della metà: € 165.000

- diminuzione di un terzo per il rito *ex artt.* 63 d.lgs. n. 231/2001 e 444 c.p.p.: € 110.000;

- diminuzione di due terzi per la continuazione con i fatti già dedotti nella sentenza di applicazione della pena emesse dalle Autorità giudiziarie di Milano e Lodi stante l'unicità del medesimo disegno criminoso: € **57.036**

Sanzione definitiva: € 171.112 + € 57.036 = € **228.148**

P.Q.M.

Visti gli artt. 63 d.lgs. n. 231/2001 e 444 ss. c.p.p.,

applica a Banco Popolare Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine agli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati ai capi AE) e AF) dell'imputazione, la sanzione pecuniaria di € 228.148, applicata la riduzione della metà per l'adozione del modello organizzativo, ritenuta la continuazione con i fatti già dedotti nelle



sentenze di applicazione pena emesse da G.U.P. Tribunale di Milano dott.ssa Forleo in data 28.6.2007, irrev. 11.11.2007, G.U.P. Tribunale di Lodi dott.ssa Sola in data 15.1.2008, irrev. 1.4.2008 e G.U.P. Tribunale di Milano dott. Varanelli in data 18.9.2009 irrev. l'8.10.2009 e valutata la diminuzione per la scelta del rito. Dispositivo e motivazione contestuale letti in udienza.

Roma, lì 9 gennaio 2012

Il Giudice dell'udienza preliminare
dott. Giovanni Ariolli